

D. D. G. n.55

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;

VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14/05/2009 n. 6;

VISTA la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10/06/2009;

VISTO il foglio prot. n. 1011 del 2.02.2012 acquisito al protocollo dell'A.R.T.A. al n. 3670 il 14.02.2012 con cui il Comune di Ucria (ME) ha trasmesso la deliberazione n. 52 del 14.12.2011 avente per oggetto "Parziale modifica all'art. 38 del vigente Regolamento edilizio (su richiesta dei consiglieri Lembo Stefano, Di Stefano Roberto, Scalisi Giuseppe 1983, Chiofalo Vincenzo, Faranda Maria e Frontino Vincenzo Valerio);

VISTO il parere n. 4 del 29.02.2012 reso, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O. 3.2/D.R.U., che di seguito integralmente si trascrive:

"...*Omissis*..."

Rilevato

L'art. 38 "Piani terreni" del Regolamento Edilizio Comunale vigente, approvato con il citato D.Dir. 572/02 recita:

"I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici e se privi di sottostante piano semi-interrato, debbono essere realizzati, a sistemazione rialzata, di un minimo di 50 cm dal livello delle aree circostanti al fabbricato e debbono avere il pavimento isolato con materiali ritenuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a 2,70 mt..

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di uso pubblico per riunioni devono avere altezza utile netta non inferiore a 3,50 mt. salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di 2,30 mt.."

La Variante adottata con il citato atto deliberativo 52/2011 prevede la modifica della misura dell'altezza utile netta, relativa ai piani terreni, adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di uso pubblico per riunioni da mt. 3,50 a mt 2,70.

Il nuovo testo dell'art. 38 del R.E.C. recita, pertanto:

"I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici e se privi di sottostante piano semi-interrato, debbono essere realizzati, a sistemazione rialzata, di un minimo di 50 cm dal livello delle aree circostanti al fabbricato e debbono avere il pavimento isolato con materiali ritenuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a 2,70 mt..

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di uso pubblico per riunioni devono avere altezza utile netta non inferiore a 2,70 mt. salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di 2,30 mt..”.

La Variante adottata è giustificata al fine di incentivare il recupero ed il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente, realizzato anteriormente alla data di adozione del P.R.G. vigente ed al fine di evitare il consumo di altro territorio ai fini edificatori.

Ciò anche in riferimento a quanto riportato all'art. 12 delle NTA vigenti, zone territoriali omogenee “A centro storico” che, così, recita:

“...Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere consentiti...e per documentate esigenze igienico sanitarie e progettuali, senza variazioni di volume e di sagoma e senza modifiche della struttura portante né del tipo della copertura e comunque con esclusione della demolizione e ricostruzione. E' consentita comunque, in quest'ultimo caso, la variazione di volume nella misura necessaria al fine di permettere l'adeguamento delle altezze al limite minimo per l'abitabilità (ml 2,70)...”.

Considerato che:

- la variante non comporta, di fatto, un ulteriore carico urbanistico;

- le modifiche apportate all'art. 38 del Regolamento Edilizio Comunale vigente sopra descritte sono condivisibili.

Questa Unità Operativa 3.2 del Servizio 3/DRU esprime parere favorevole all'approvazione della modifica dell'art. 38, così come sopra riportato in corsivo, adottata in Variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente, dal Comune di Ucria (ME) con Delibera Consiliare n 52 del 14.12.2011.”.

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n. 4 del 29.02.2012 reso dall'U.O. 3.2/DRU ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 40;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

- Art..1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 4 del 29.02.2012 reso dall'U.O. 3.2/DRU è approvata, in variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente, la modifica apportata all'art. 38 “Piani terreni” adottata dal Consiglio Comunale di Ucria (ME) con deliberazione n. 52 del 14.12.2011.
- Art. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 4 del 29.02.2012 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
 2. Delibera Consiliare n. 52 del 14.12.2012;
- Art. 3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- Art. 4) Il Comune di Ucria (ME) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 07/03/2012

Il Dirigente Generale
Sergio Gelardi